

<b>REGISTRO REGIONALE PERSONE GIURIDICHE</b>	
N° D'ORDINE	2614
DATA	14 NOV 2013

Posizione N. 60228

N. 27804 di repertorio N. 13287 di raccolta

**DEPOSITO DI DOCUMENTO**

(esente da bollo ai sensi del Dlgs 460/97)

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilatredecim, il giorno tredici del mese di settembre  
(13 settembre 2013).

In Milano, nella casa in Via Cusani n, 10

Avanti a me, **GIUSEPPE GALLIZIA**, Notaio in Sant'Angelo Lodigiano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, é personalmente comparso il signor:

- **FARNETI PIETRO MARIA**, nato a Milano il 6 giugno 1963, ivi domiciliato per la carica in Via Ventura n. 4, cittadino italiano, codice fiscale FRN PRM 63H06 F205C.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, precisato di intervenire al presente atto nella sua qualità di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Eris Onlus con sede in Milano, Via Ventura n. 4, codice fiscale 97128820152 munito degli occorrenti poteri in forza dell'atto in data 24 giugno 2013 N. 27541/13161 di mio rep., registrato a Lodi in data 26 giugno 2013 al n. 3853 serie 1T con il presente atto mi richiede di ricevere in deposito e trattenere nei miei atti, per tutti gli effetti di ragione e di legge, il nuovo testo di statuto sociale della sopra detta Fondazione come richiesto dalla Regione Lombardia con lettera in data 29 luglio 2013 Protocollo A1.2013.0059723.

Aderendo alla fattami richiesta, io Notaio, ritiro la privata scrittura in oggetto che allego al presente atto sotto la lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale.

La parte insieme a me ha sottoscritto in ogni parte l'allegato e mi esonera dalla lettura dello stesso

Di quest'atto io Notaio ho dato lettura alla parte, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore dodici e trenta minuti.

Questo atto scritto a macchina e a mano da persone di mia fiducia e sotto la mia direttiva consta di due fogli per sette facciate intere e quanto alla ottava scritta sin qui.

F.TO PIETRO MARIA FARNETI

F.TO GIUSEPPE GALLIZIA NOTAIO

Allegato "A" al rep. 27804/13287

**STATUTO**

**Articolo 1**

**Costituzione**

È costituita una Fondazione denominata Fondazione ERIS Onlus", con sede in Milano.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art.10 e seguenti del D. Lgs. 460/97 la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di

<b>REGISTRATO A</b>
<b>LODI</b>
il 20.9.2013
al N. 5621 serie 1T
Esatti € 168,00

20121 MILANO - VIA CUSANI 10 - TELEF. 02 8052605 - 02 878225 - FAX 02 8052469  
 26866 SANT'ANGELO LODIGIANO - PIAZZA CADUTI 3 - TELEF. 0371 934217 - FAX 0371 922151

DR. ANGELO  
 DR. ALBERTO  
 DR. GIUSEPPE

NOTAI GALLIZIA

L. 112

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus) che viene inserita come tale o sotto forma di acronimo, in ogni comunicazione, manifestazione esterna e segno distintivo della medesima.

## **Articolo 2**

### **Scopi**

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito assistenza sociale e Socio Sanitaria e della promozione della tutela dei diritti civili, operando in conformità alle previsioni dell'art. 10 del Dlgs 460/97 e nella chiave interpretativa della delibera di Consiglio n. 380 dell'Agenzia per il Terzo settore del 16/12/2011 proponendosi di realizzare le seguenti attività:

L'attività primaria della Fondazione è rivolta allo sviluppo di iniziative locali e di cooperazione a favore di soggetti svantaggiati italiani e stranieri, minori ed adulti presenti sul territorio lombardo nell'ambito della prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

La Fondazione rivolge la propria attività prioritariamente nei confronti di persone in svantaggio in ragione di condizioni sociali, economiche, culturali, di salute psicofisica ed a rischio di devianza.

Opera prioritariamente attraverso la progettazione, il coordinamento e la gestione di progetti e servizi educativi, assistenziali e socio sanitari a carattere diurno e residenziale di riabilitazione, reinserimento sociale e prevenzione di ricadute sociali.

La Fondazione svolge, secondariamente, anche attività di sviluppo di comunità e servizi per l'impiego e la formazione per soggetti a rischio di marginalizzazione, con particolare attenzione alla fascia dei migranti, donne, detenuti ed ex detenuti.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

## **Articolo 3**

### **Attività Istituzionali, accessorie e connesse**

Nell'ambito delle attività volte al raggiungimento diretto dei propri scopi istituzionali, la Fondazione potrà tra l'altro, in modo accessorio e limitato promuove attività di sensibilizzazione al fine di sollecitare la partecipazione popolare, l'impegno civile e sociale dei cittadini per lo sviluppo delle risorse umane e l'avviamento alla soluzione dei problemi connessi al disagio e ai disturbi della personalità in generale ed in ogni età. Interviene, inoltre per lo sviluppo sociale e sostenibile delle comunità locali.

La Fondazione tutela e promuove i diritti delle minoranze e dei soggetti svantaggiati e dei loro familiari attraverso il dialogo con le istituzioni Pubbliche e private, favorendo un intervento delle stesse per la risoluzione diretta e lo sviluppo della tutela dei diritti dei soggetti svantaggiati;

La Fondazione organizza momenti di incontro e di sviluppo dell'inserimento sociale dei soggetti svantaggiati.

La Fondazione può erogare fondi a sostegno di progetti di assistenza diretta e della tutela dei diritti civili dei soggetti svantaggiati.

La fondazione può stipulare ogni opportuno atto o contratto per la realizzazione delle attività istituzionali deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto,

in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

La Fondazione può partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

E' fatto ad ogni modo divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

Nel pieno rispetto dei vincoli di quanto sopra previsto la Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse, nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale, altre attività marginali e promozionali, svolte occasionalmente quali attività strumentali da svolgersi in via connessa nei limiti e con le modalità di cui al del comma 5 dell'art. 10 del D.Lgs 460/97.

#### **Articolo 4**

##### **Patrimonio**

4.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal *Fondo di Dotazione* e dal *Fondo di Gestione*.

Il *Fondo di Dotazione* è formato dai conferimenti effettuati dai Fondatori in denaro o altri beni mobili o immobili. È formato inoltre da qualunque altro bene o utilità economica che pervenga in proprietà della Fondazione privo di destinazione particolare.

Il *Fondo di Gestione* è invece formato da quei beni e/o utilità economiche che, per volontà dei Fondatori, di chi li attribuisce alla Fondazione o dell'Organo amministrativo, siano espressamente destinati a far fronte alle necessità organizzative della Fondazione e a far fronte agli oneri economici necessari al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **ARTICOLO 5**

##### **Entrate**

Le entrate della Fondazione sono costituite da:

- le rendite e in generale i redditi del patrimonio di cui al precedente art. 5;
- le donazioni, i lasciti testamentari, i contributi e ogni altra liberalità fatta da enti e/o privati, che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- i contributi dei fondatori;
- i contributi di enti pubblici, anche per attività in regime di convenzionamento;
- i contributi di istituzioni ed entità nazionali e sopranazionali;
- ogni altra somma di denaro che pervenga alla Fondazione e che non sia espressamente destinata ad incremento del patrimonio;
- le contribuzioni supplementari in conto esercizio che il Consiglio di Amministrazione può richiedere, con cadenza non inferiore al semestre e sulla base del budget di programma approvato;
- le entrate derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'art. 4 e dalle attività a queste direttamente connesse.

#### **ARTICOLO 6**

##### **Membri della Fondazione**

L.112

I membri della Fondazione si dividono in:

a) Fondatori: Associazione A.S.P.R.I. Risvegli Onlus, Fondazione Enaip Lombardia e Fondazione Ponzellini

b) Partecipanti.: Associati dell'Associazione A.S.P.R.U. Risvegli Onlus.

A essi possono aggiungersi altre persone fisiche o giuridiche, che indichino un loro rappresentante, (in seguito "Partecipanti") che:

- siano presentati da un Fondatore, da un Partecipante o dal Consiglio di Amministrazione,
- condividano le finalità della Fondazione e si impegnino a rispettarne lo statuto,
- effettuino un apporto economico alla Fondazione nella misura determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione,
- presentino domanda scritta al Consiglio di Amministrazione che ne delibera l'accettazione a maggioranza.

La qualifica di Fondatore non può mai essere persa e/o revocata, quella di Partecipante si perde per morte, recesso, delibera del Consiglio di Amministrazione motivata da gravi inadempienze degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di versare gli apporti o le quote previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con le finalità della Fondazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

In ogni caso la qualifica di Fondatore non è trasferibile ad alcun titolo.

## **ARTICOLO 7**

### **Organi**

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente;
- c) il Collegio dei Revisori
- d) l'Assemblea dei Partecipanti

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo che sia diversamente disposto.

## **ARTICOLO 8**

### **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri tre dei quali nominati dai Fondatori (Fondazione Enaip Lombardia e Fondazione Ponzellini) ed uno eletto dall'Assemblea dei partecipanti.

Per quanto riguarda i membri nominati dai Fondatori due saranno scelti dal Fondatore Fondazione Enaip Lombardia ed uno dalla Fondazione Ponzellini.

I membri scelti dai Fondatori nel Consiglio di Amministrazione restano in carica a vita, salvo dimissioni; in mancanza (morte/sopravvenuta incapacità) di uno di loro il Consiglio procede alla sua sostituzione per cooptazione.

Il membro nel Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei partecipanti resta in carica cinque esercizi e può essere rinominato, salvo revoca da parte del soggetto che lo ha nominato.

## **ARTICOLO 9**

### **Convocazione e quorum**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio economico d'esercizio e del bilancio di previsione e comunque ogniqualvolta il Presidente lo consideri necessario o su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.

## **ARTICOLO 10**

### **Poteri**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano attribuiti ad organi diversi dal presente statuto.

In particolare:

- redige gli obiettivi e i programmi della fondazione da sottoporre all'Assemblea dei partecipanti per l'approvazione;
- nei limiti delle linee generali dell'attività della Fondazione stabilite dallo statuto, pianifica le attività della Fondazione e le proposte di linee strategiche di programma deliberando altresì l'erogazione dei fondi;
- delibera il bilancio consuntivo e il bilancio economico di previsione
- nomina i Partecipanti;
- delibera l'adozione di regolamenti interni e procedure;
- delibera l'accettazione delle donazioni, dei lasciti testamentari, dei contributi e delle elargizioni, nonché degli acquisti ad altro titolo di beni e di ogni altra entità suscettibile di valutazione economica;
  - nominare e revocare, in ogni tempo anche senza giusta causa, un Consigliere delegato attribuendogli poteri di gestione ordinaria;
  - nominare, ove opportuno, il Direttore della Fondazione, determinandone natura, durata e qualifica del rapporto;
  - deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della fondazione ;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.-

## **ARTICOLO 11-**

### **Il Direttore della Fondazione**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un o più Direttori della Fondazione ai quali conferire la delega dei poteri di ordinaria gestione. I Direttori partecipano di diritto con funzione consultiva al Consiglio di Amministrazione.

I Direttori sovrintendono allo svolgimento delle attività della Fondazione per l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ne fissa le attribuzioni, i compensi e i poteri per l'esercizio dell'attività ordinaria per l'attuazione dei programmi di attività, e di ogni altra iniziativa volta al conseguimento degli scopi in coerenza con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Ai Direttori oltre al rimborso delle spese può essere corrisposto un onorario annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione. L'incarico di Direttori della Fondazione non è incompatibile con lo status di membro del

Consiglio di Amministrazione.

## **ARTICOLO 12**

### **Presidente**

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale e processuale della Fondazione e può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti;
- convoca e presiede l'Assemblea dei partecipanti
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica cinque esercizi e può essere rieletto.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

## **ARTICOLO 13**

### **Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti nominati dai Fondatori a maggioranza che dovranno essere scelti fra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali o il possesso dei requisiti previsti dal Dlgs 39/2010 articolo 1 comma 2 lettera n).

Il Collegio dei Revisori è organo di vigilanza amministrativa e di revisione consultivo contabile della Fondazione e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'assetto organizzativo e contabile e sulla gestione finanziaria della Fondazione; procede alla revisione contabile e di bilancio, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I membri del Collegio dei Revisori possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

I membri del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori

I membri del Collegio dei Revisori restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Per quanto occorrer possa si applica la normativa prevista dal Dlgs 27 gennaio 2010 n. 39 che ha recepito la Direttiva comunitaria n. 4372006.

## **ARTICOLO 14**

### **L'assemblea dei Partecipanti**

L'assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i Fondatori e da tutti i Partecipanti.

L'assemblea dei Partecipanti provvede a:

- eleggere un componente il Consiglio di Amministrazione
- formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

All'assemblea dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo

approvato dal Consiglio di Amministrazione con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.

L'assemblea dei partecipanti è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un decimo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

L'assemblea dei partecipanti si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei partecipanti. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

In ogni caso delibera a maggioranza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione ed in sua mancanza dalla persona indicata dai presenti.

Delle riunioni dell'assemblea dei partecipanti è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e dal soggetto che funge da segretario.

## **ARTICOLO 15**

### **Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tale termine, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile dell'anno successivo approva il bilancio consuntivo d'esercizio. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio, formato da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere trasmesso a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori come previsto dal Dlgs 27 gennaio 2010 n. 39.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

Copia del bilancio consuntivo d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata presso la sede della Fondazione nei quindici giorni anteriori al riunioni del Consiglio di Amministrazione che approva il bilancio consuntivo.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che perseguano finalità analoghe alle proprie.

La Fondazione si obbliga ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **ARTICOLO 16**

### **Scioglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei partecipanti ad altra

Organizzazione non Lucrativa di Utilità sociale o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Nel caso si addivenisse per qualunque motivo alla liquidazione della Fondazione, I Fondatori nomineranno uno o più liquidatori che potranno essere scelti anche fra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

#### ARTICOLO 17

##### **Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

F.TO PIETRO MARIA FARNETI

F.TO GIUSEPPE GALLIZIA NOTAIO

**Copia conforme all'originale in più fogli.**

Dal mio Studio, il 21 settembre 2013

L. 11.7.112 *noto*

